



RG 456/2009 Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

sezione prima civile

in persona dei giudici:

dott. Ersilio Secchi	Presidente
dott. Cinzia Zoia	Consigliere
dott. Francesca Fieconi	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del, promossa con atto di citazione regolarmente notificato da:

HACHETTE RUSCONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e SERRA SIVESTRO, rappresentati e difesi da avv.to GIAN PIERO BIANCOLELLA, el. dom. c/o lo studio in Milano, v. MANZONI 12

APPELLANTI

contro

CASIRAGHI PIERRE, rappresentato e difeso da avv.to CLAUDIO VOLPI, el. dom.
c/o lo studio del legale in Milano, via Cerva 14.

APPELLATO

oggetto:impugnazione della sentenza n.12990/08 resa il 5.11.2008 dal Tribunale di MILANO in data in composizione monocratica, in materia di diritto di cronaca e diritto alla privacy

IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato alla parte appellata in data 8 febbraio 2007, l'odierno appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, come da richieste di cui in epigrafe.
2. A giustificazione delle suddette domande gli appellanti censurano la sentenza n. 12990/08 resa il 5.11.2008 dal Tribunale di MILANO in composizione monocratica, nei capi in cui, sostanzialmente il giudice di prime cure :
 - a) ha erroneamente applicato la legge con riferimento agli articoli 2 Costituzione, 10 codice civile, 96 e 97 legge sul diritto d'autore con riferimento al diritto di cronaca sancito e tutelato dall'articolo 21 della Costituzione, non ravvisando l'esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti inerenti alla vita privata di Pierre Casiraghi, terzo successore in linea retta al trono del principato di Monaco, pubblicati su tre articoli della rivista "Eva 3000";
 - b) ha erroneamente ritenuto la sussistenza di un danno non patrimoniale in conseguenza alla lesione dei diritti della personalità in capo a Pierre Casiraghi, determinandolo in via equitativa per un importo pari a € 15.000, con quantificazione del tutto ingiustificata e sproporzionata non soltanto in relazione all'assai limitata portata lesiva delle affermazioni contenute negli articoli pubblicati dalla rivista "Eva 3000", ma anche per la totale assenza di prova da parte dell'attore di aver subito un qualsivoglia danno morale.
3. All'appello è seguita la costituzione della parte appellata mediante separata comparsa depositata in data 12 giugno 2009 con la quale sono state rassegnate le conclusioni di cui in epigrafe.
4. Nella comparsa di risposta la parte appellata:
 - a) ha chiesto rigetto delle domande formulate dagli appellanti;
 - b) in via incidentale, e in parziale riforma della sentenza appellata, ha chiesto la condanna degli appellanti a corrispondere all'appellato al titolo di risarcimento danni l'importo di € 100.000 o di diverso ammontare che sarà ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 codice civile.
5. All'esito dell'udienza di trattazione, la Corte ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni ritenendo la controversia matura per la decisione.
6. Precisate le conclusioni all'udienza del 22/5/2012 e dati i termini per le conclusionali e le repliche, la controversia è stata ulteriormente rinviata all'udienza del 6/11/2012 per la precisazione delle conclusioni innanzi al nuovo Consigliere relatore e, quindi, a quella data è stata assunta in decisione immediata senza la rituale concessione dei termini di legge per le difese conclusive, previo assenso delle parti.

IN DIRITTO

Sulla erronea applicazione del diritto in relazione agli articoli 2 Costituzione, 10 codice civile, 96 e 97 legge sul diritto d'autore con riferimento al diritto di cronaca sancito e tutelato dall'articolo 21 della Costituzione, e sulla pretesa sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti di cui è causa.

7. Sostengono gli appellanti che la sentenza di primo grado ha erroneamente dichiarato come illecita la pubblicazione delle fotografie e degli articoli apparsi sui numeri del 21

ottobre, del 28 ottobre e dell'11 novembre 2006 della rivista "Eva 3000" dedicati alla persona dell'appellato, laddove afferma che "la composizione di fotografie e del testo, per la maggior parte consistente in didascalie a commento delle immagini, restituisce un quadro complessivo di penetrante intrusione nella sfera più intima dell'attore, non supportate da alcun interesse pubblico alla loro divulgazione".

8. In particolare gli appellanti denunciano, trattandosi di pubblicazioni giustificate dalla sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti oggetto degli articoli, che la sentenza impugnata omette di considerare il profilo di liceità dei fatti dedotti in causa e una conseguente scorretta applicazione dei principi di diritto, in quanto sotto il profilo di diritto gli articoli pubblicati sul periodico "Eva 3000" rappresenterebbero una manifestazione del diritto di cronaca sancito tutelato dall'articolo 21 Costituzione. Infatti sussisterebbe un interesse a un'informazione forte e penetrante, anche sulla vita privata del cosiddetto uomo pubblico, al fine di controllare se il suo operato, quale soggetto privato, possa avere attitudine a incidere pregiudizialmente sulla sua veste pubblica e sull'istituzione che rappresenta ovvero, se più maliziosamente, lontano da occhi indiscreti, nelle sue vicende private questi si comporti coerentemente con il suo ruolo pubblico. All'uopo gli appellanti citano vari precedenti tra cui la sentenza della Cassazione numero 1703/1992.
9. Gli appellanti sottolineano la rilevanza pubblica delle notizie divulgate inerenti al terzo successore in linea retta al trono del principato di Monaco, in quanto figlio della principessa Carolina, confermata dalla pubblicazione di numerosi articoli a lui dedicati ad opera di svariate riviste, nonché il carattere di attualità delle notizie in quanto la pubblicazione degli articoli è avvenuta poco tempo dopo il trasferimento dell'appellato nella città di Milano, allorché il principe ha scelto l'Italia come luogo in cui formarsi e completare la sua istruzione.
10. Da ultimo gli appellanti rilevano che le pubblicazioni in questione non comportano alcuna intrusione nella sfera intima dell'attore-appellato, ma sono una mera cronaca dello stile di vita universitaria del principe, legittimate e sorrette da un interesse pubblico a conoscere lo stile di vita da lui condotto nel nostro paese. In sostanza gli articoli pubblicati sulla rivista "Eva 3000" rappresenterebbero una manifestazione del diritto di cronaca, tutelato e garantito dall'articolo 21 costituzione, da cui deriva il potere-dovere del giornalista di portare a conoscenza del lettore fatti, notizie e vicende interessanti la vita sociale condotta dal principe senza che possa essere registrata alcuna violazione dei diritti della personalità dell'attore-appellato. In particolare le fotografie e le didascalie pubblicate sul numero del 21 ottobre 2006 si limitano a descrivere la vita notturna del giovane principe, fatta di uscite, passeggiate per i locali di Milano in compagnia di ragazze della sua età.
11. Assumono inoltre gli appellanti che l'interesse alle notizie di cui sopra sono segnate dal fatto che difficilmente ci si aspetterebbe un tale stile di vita da un componente di una stirpe regnante che si trova a Milano per frequentare l'Università Luigi Bocconi e che la pubblicazione di dette fotografie e didascalie non può certo rappresentare una violazione del diritto alla riservatezza dell'appellato, anche quand'anche non tutti i fatti riferiti nei tre servizi pubblicati potessero considerarsi di per sé essenziali ai fini dell'informazione, trattandosi della descrizione di fatti banali, quali i piatti ordinati al ristorante, le bevande consumate o la marca delle sigarette fumate, tutti riferiti ad atteggiamenti assunti dall'attore-appellato in luoghi pubblici o, comunque, in contesti pubblici.
12. La parte appellata, sul punto, chiede la conferma della sentenza nella parte in cui ha deciso che tutti e tre gli articoli non siano sostenuti da un interesse pubblico alla conoscenza dello stile di vita del giovane principe e, in ogni caso, non rispettino i consueti canoni di verità delle notizie, di continenza espositiva e pertinenza sanciti

dalla giurisprudenza che si è formata in merito all'interpretazione degli articoli della costituzione sopra citati, dell'articolo 10 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore, del codice della *privacy* e della legge sulla stampa e del codice deontologico dei giornalisti.

13. La Corte rammenta che, come già affermato dal tribunale di primo grado, i diritti di tutela della persona traggono dalla Costituzione il loro presupposto normativo, in particolare dall'articolo 2, da intendersi quale norma non programmatica e direttamente precettiva del nostro ordinamento a tutela di tutti gli aspetti della personalità umana. Sicché il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, acquista nel sistema della costituzione. Il punto può ritenersi da tempo come *jus receptum* (Cass. 1557/1978, Cass. 1968/1985, Cass. 982/1996, Cass. 978/1996, Cass. 1652/1994,).
14. Il diritto alla riservatezza, dunque, è parte dell'ordinamento interno per previsione costituzionale e per giurisprudenza costante già da prima dell'emanazione della legge sulla *privacy*, tanto che sin dagli anni 60 la Corte di cassazione ha affermato che il diritto alla libera autodeterminazione della persona è violato se si divulgano notizie della vita privata, le quali, per la loro natura, debbono ritenersi riservate, a meno che non sussista un consenso anche implicito della persona (Cass. 20 aprile 1963, in Giur. It. 1963,1, 1,961). La legge sulla *privacy* ha poi espressamente fissato, all'articolo 137 “ i limiti del diritto di cronaca di cui all'articolo due (nel quale si sancisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, coperti di colare riferimento alla riservatezza, all'identità personale al diritto di protezione dei dati personali) e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, nei fatti recependo l' indirizzo giurisprudenziale già formatosi sul tema del diritto alla *privacy* .
15. Nel succitato indirizzo giurisprudenziale espressosi in materia di diritto alla riservatezza, dunque, il diritto di cronaca, sancito dall'articolo 21 della costituzione quale diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero e con esso la libertà di stampa, trova un limite nel diritto alla riservatezza allorché i fatti concernenti la sfera intima e la vita privata del cittadino, anche se questo ricopre incarichi od uffici pubblici, non costituiscono fatti di interesse sociale. Ciò deriva dalla definizione stessa del diritto di cronaca, che si fonda sulla narrazione di fatti veri e di interesse sociale, fatti, cioè, che abbiano un reale serio interesse per la collettività (Cass. 5636/1979).
16. In riferimento al caso che occupa la Corte, non v'è discussione sul fatto che gli articoli di stampa in questione attengano in modo specifico ed esclusivo proprio a quei fatti concernenti la sfera intima e la vita privata del soggetto cui la Corte di cassazione nelle suddette pronunce ha annesso in alcune ipotesi la violazione del diritto alla riservatezza. In qualche caso il diritto all'onore, alla reputazione, alla riservatezza si possono effettivamente porre in conflitto con il diritto, di pari grado, alla libertà di manifestazione del pensiero, e dunque con la libertà di stampa, rendendo necessario il reperimento di un punto di bilanciamento fra l'interesse alla tutela della persona umana e l'interesse generale a che non si producano ingiustificate limitazioni alla libera formazione del pensiero, trattandosi quest'ultimo di un bene costituzionalmente garantito su un livello di parità rispetto all'altro diritto.
17. In merito la dottrina e la giurisprudenza hanno affermato in modo pressoché unanime che la libertà di stampa, quando incide sulla sfera di diritti soggettivi delle persone cui la notizia, le immagini, il commento, la critica si riferiscono con violazione dei diritti di tali persone, deve necessariamente trovare dei limiti. Il relativo punto di equilibrio, nel caso in cui venga in gioco la libertà d' informazione con il diritto alla *privacy*, è stato

storicamente identificato nella necessità che i fatti pubblicati si caratterizzino per la sussistenza di tre condizioni: i) l'utilità sociale (o pertinenza) dell'informazione, ovvero l'esistenza di un chiaro interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in relazione alla rilevanza degli stessi per la collettività; ii) la verità dei fatti esposti (oggettiva o anche solo putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di una ricerca approfondita delle fonti); iii) la correttezza formale dell'esposizione (la cosiddetta continenza), consistente nella necessità di evitare ogni eccesso rispetto allo scopo informativo, sì da escludere ogni intento de denigratorio.

18. Ragionando alla stregua dei suddetti criteri, la Corte ritiene che tutti e tre i principi di verità, pertinenza e continenza sopra richiamati siano stati violati dagli appellanti che nell'ambito della vicenda che costituisce l'oggetto della presente controversia pretendono di giustificare la propria condotta alla luce di un preponderante diritto di cronaca.
19. Le vicende personali dell'attore-appellato, vale a dire frequentare l'Università, incontrarsi con la cugina e con gli amici o compagni di studi, uscire a cena o andare in discoteca, non rivestono alcun interesse apprezzabile per la collettività proprio perché tali notizie, apparentemente neutre e innocue, sono state accompagnate da commenti utilizzando un sottinteso sapiente, accostamenti suggestionanti, toni sproporzionatamente scandalizzati e sdegnati o artificiosamente e sistematicamente drammatizzati, i quali non trovano alcuna giustificazione nella notorietà del personaggio, conosciuto ai più esclusivamente in ragione del nome che porta, non avendo egli mai rivestito alcun ruolo nel contesto del principato di Monaco, e per il fatto di essere stato ripetutamente descritto e rappresentato da parte delle riviste di *gossip*. Se, in ipotesi, la sua reputazione, immagine e identità non fossero state violate dai media, come egli assume, l'appellato non sarebbe mai comparso su alcuna rivista e la sua sarebbe stata una vita normale di qualunque studente universitario di vent'anni, quale è nei fatti.
20. Sul punto rileva rammentare che la giurisprudenza già da tempo ha messo in rilievo che la notorietà di un personaggio rende lecita la diffusione di notizie ad essa attinenti solo nel caso in cui sussista un interesse pubblico all'informazione, interesse che non è presente nel caso di fatti di carattere personale e riservato, la cui divulgazione comporta pregiudizio alla vita privata di relazione dell'interessato (vedi anche pretura di Milano del 26 marzo 1986, in diritto dell'Informazione e Informatica, 1986,924). Pertanto, a riprova della vera e propria persecuzione quotidiana cui l'appellato è stato costantemente sottoposto dalla data del suo arrivo a Milano per circa due mesi, il giudice di prime cure ha opportunamente messo in rilievo che gli articoli pubblicati sul periodico "Eva 3000" sono tutti corredati da fotografie scattate mediante l'utilizzo di potenti teleobiettivi (doc. 3,4,5 attore-appellato) ed hanno utilizzato didascalie inappropriate ed estremamente invasive del diritto alla *privacy*.
21. Ad esempio, nel numero di "Eva 3000" del 21 ottobre 2006 è comparso un servizio fotografico, richiamato da una fotografia in copertina e dalla dicitura "Pierre Casiraghi neo studente a Milano. Pochi libri e molte ragazze" ... "vero *play boy*: una donna ogni sera" " in Costa Azzurra si era lasciato andare all'amore e, soprattutto, all'alcol" e " davanti a un palazzo in zona Sant'Ambrogio la ragazza apre il portone di casa sua. E Pierre ha scelto di vivere con lei. Che siano fidanzati ?". Un punto fermo per valutare la vicenda è che la ragazza bionda ritratta sia in copertina, sia in numerose fotografie, si è rivelata essere la cugina, figlia del fratello del padre dell'appellato e che Pierre all'epoca dei fatti viveva a Milano nella casa degli zii.
22. Nel numero del 28 ottobre 2006 del medesimo periodico la giornalista racconta di aver seguito l'appellato per un'intera giornata, dall'ingresso in università a notte fonda, di averlo pedinato all'interno dell'aula della Bocconi dove si teneva una lezione,

descrivendone analiticamente il look, gli atteggiamenti e le movenze, di aver ascoltato le sue conversazioni, di averlo seguito sia all'interno dell'istituto universitario, sia all'uscita, sia nel percorso sino a casa, di essersi appostata fino a quando egli è uscito nuovamente e di averlo ulteriormente pedinato al ristorante - ove si è peritata di descrivere il menù e le bevande consumate-, poi in discoteca e infine nel tragitto verso casa. Un altro punto fermo è dunque che nelle didascalie s'intende rappresentare uno studente svogliato e disinteressato agli studi, e non il fatto che l'appellato frequenta un istituto universitario milanese.

23. Nell'articolo pubblicato l'11 novembre 2006 si dice che il figlio di Carolina è iscritto alla Bocconi ma più che alle lezioni pensa a far bisboccia con gli amici, va sempre all'università ma si ferma al bar, va a zonzo come uno zingarello (miliardario), tiene alta la fama di dongiovanni che si è conquistato fin dall'arrivo nel capoluogo lombardo, cambiando dama praticamente ogni sera. Altro punto fermo è che si vuole rafforzare l'immagine di ragazzo poco studioso e svogliato, dedito ad altre più piacevoli attività e vizi.
24. Pur tralasciando ogni considerazione sulla verità delle notizie riportate, si deve dunque mettere in rilievo come sia la continenza espositiva che l'interesse sociale alle suddette informazioni siano tutti elementi egualmente carenti, trattandosi di fatti che attengono ad aspetti personalissimi della vita privata che non possono considerarsi di per sé essenziali ai fini dell'informazione. La sentenza impugnata ha messo giustamente in rilievo che ritrarre ogni attimo della vita quotidiana del giovane e commentarlo sovrapponendo una ricostruzione fantasiosa agli elementi reali, riproducendola in articoli di stampa, non soddisfa nessuna esigenza di pubblica informazione, ma alimenta soltanto una curiosità morbosa del pubblico. Diversamente argomentando, infatti, si arriverebbe alla conseguenza, inaccettabile alla luce dei principi contenuti nella nostra carta costituzionale, che alcuni individui, per il solo fatto di avere un volto noto al pubblico, vedono compressi i loro diritti fondamentali in ragione del contrapposto diritto del pubblico di essere sempre informato su ogni aspetto, anche il più intimo, della loro esistenza.
25. Questa Corte, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure nell'affermare l'illiceità del comportamento assunto dagli appellanti nel pubblicare le notizie in questione, aggiunge che nel giudicare il caso concreto non possa non tenersi conto del fatto che, com'è ben noto, la famiglia del principato di Monaco è da sempre nel mirino delle attenzioni dei media, i quali ne hanno seguito ogni vicenda in modo ossessivo sin dalla sua origine "mediatica" a partire dalla seconda metà del novecento. E dunque nel bilanciamento dei due contrapposti diritti di rango costituzionale occorre anche tenere conto di questa particolare esposizione ai media cui in passato alcuni membri della famiglia reale non si sono sottratti.
26. Su questo aspetto, peraltro, si segnalano due recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo emesse in data 24 giugno 2004 (Von Hannover v. Germania n.1) e in data 7 febbraio 2012 (Von Hannover v. Germania n. 2), ove riguardo al diritto alla *privacy* di altri membri della stessa famiglia la Corte ha espresso il principio in base al quale le corti nazionali degli stati aderenti alla Convenzione sono demandate ad applicare ed interpretare le previsioni normative in tema di diritto alla *privacy* e di libertà di stampa alla luce di un bilanciamento dei rispettivi diritti fondamentali come definiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e più precisamente del diritto a veder rispettata la propria vita privata e della libertà di espressione che è insita nella libertà di stampa, entrambi coinvolgenti i profili degli articoli 8 e 10 della Convenzione.
27. Sul punto questa Corte rileva che non v'è dubbio che, in linea di principio, la giurisprudenza nazionale sopra richiamata ha già da tempo indicato che entrambi i diritti meritano uguale rispetto a livello costituzionale interno e che sia preciso compito

delle giurisdizioni bilanciarne il peso a seconda del caso tenendo conto dei criteri di valutazione interni sopra citati. Pertanto sembra potersi ritenere che gli *standards* giurisprudenziali sopra richiamati si conformano alla Convenzione sopra citata e alla giurisprudenza CEDU che pone i due diritti sullo stesso piano richiamando le corti nazionali a un'opera di bilanciamento a seconda dei casi concreti.

28. Occorre però anche considerare se, nel caso concreto, i criteri di valutazione indicati dalla Corte di Strasburgo per l'esercizio di detto bilanciamento in casi analoghi, peraltro riferiti ad altri membri della stessa famiglia reale da tempo oggetto dell'attenzione dei media, offrano in ipotesi qualche migliore spunto di analisi ai fini della decisione del caso in esame (v. pronuncia Corte EDU 7 febbraio 2012 , Von Hannover v. Germania, n. 2, ai punti 106-112).
29. Il primo criterio da considerare, secondo la pronuncia di cui sopra da ultimo citata, dunque, attiene i) al contributo che la notizia diffusa possa generare a livello di interesse generale per suscitare un dibattito pubblico, il che non significa che il dibattito debba limitarsi a materie politiche o a fatti di cronaca, potendo allargarsi a materie inerenti allo sport o a fatti inerenti a personaggi o artisti di vario genere; il secondo criterio si riferisce ii) alla fama e alla notorietà della persona e al rilievo dalla medesima acquisito sulla scena pubblica o politica, tenendo conto delle funzioni o del ruolo che esercita normalmente, di modo che si deve concludere che in considerazione della funzione di "guardiano pubblico" che la stampa svolge in un paese democratico nel fornire informazioni e idee su materie di pubblico interesse, il diritto alla *privacy* di soggetti che appartengono a questa categoria possa affievolirsi a fronte dell'esigenza di rendere pubblici alcuni aspetti della loro vita privata; il terzo criterio concerne iii) la condotta che in passato, e prima della pubblicazione della notizia, la persona ha tenuto in modo che sul giudizio possa pesare eventualmente il fatto che la medesima si sia dimostrata compiacente alla pubblicazione di notizie a sé riferite; il quarto criterio riguarda iv) il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione, compresa la diffusione nazionale o locale della rivista o del giornale in cui la notizia o immagine è stata pubblicata; il quinto criterio deve considerare v) le circostanze nelle quali le fotografie, le immagini o la notizia sono state acquisite, come ad esempio il consenso o meno prestato dal soggetto alla pubblicazione della notizia che lo riguarda, la natura e il grado dell'intrusione nella sfera privata e le eventuali conseguenze della pubblicazione della notizia. Difatti è logico supporre che per un individuo che non ha un rilievo pubblico la pubblicazione di una foto possa comportare un'interferenza nella sua *privacy* maggiore della pubblicazione di un articolo di stampa sul suo conto.
30. Anche solo ragionando in base ai suesposti criteri sanciti dalla Corte di Strasburgo in questa specifica materia, si può sostenere che i) pur essendo l'appellato un personaggio di pubblico rilievo in quanto discendente di una famiglia reale la cui vita privata può suscitare interesse soprattutto per un certo tipo di pubblico, le notizie pubblicate sul suo conto, nel caso concreto, non possono considerarsi utili a generare un dibattito di pubblico interesse, in quanto in parte non veritiere e comunque inerenti ad aspetti del tutto intimi della sua vita privata, quale frequentare il bar dell'università, uscire la sera, condividere serate e cene con ragazze della sua età, dormire nell'abitazione degli zii e della cugina (indicata come nuova misteriosa bionda spasimante), etc.; ii) anche volendo concedere che una persona appartenente a una dinastia regnante può suscitare pubblico interesse per ogni sua scelta di vita, al punto che il semplice fatto di frequentare un'università o una ragazza può accendere un certo grado di pubblica curiosità, occorre mettere in rilievo che l'appellato non ha ancora assunto un ruolo ufficiale all'interno della sua famiglia e che un siffatto penetrante interesse alla sua vita privata e personale non può prevaricare il suo diritto a non vedere pubblicati commenti e insinuazioni sulla conduzione di una vita privata non conforme a un preciso modello

comportamentale solo per il fatto di uscire la sera e di frequentare bar in compagnia di ragazze, come è normale per la sua giovane età; iii) non risulta poi in atti che l'appellato in passato si sia consapevolmente e volontariamente esposto ai *media* per allargare la propria fama in tale senso o per trasmettere una particolare immagine di sé e, pertanto, anche in base al terzo criterio sopra considerato si può sostenere che il diritto di cronaca sulle sue abitudini private affievolisce di fronte alla volontà espressa dall'appellato di non rendere pubbliche notizie o immagini inerenti alla propria sfera privata; iv) in merito al quarto criterio occorre anche considerare che le foto e le notizie sono state pubblicate a livello nazionale in modo da trasmettere un'immagine di ragazzo dalla vita dissoluta del tutto disinteressato agli studi che contrasterebbe, per i giornalisti, con il modello ortodosso di "studente bocconiano", mediante l'accostamento delle sue immagini a didascalie del tutto suggestive e fuorvianti, per lo più artatamente acquisite con teleobiettivi e con insistenti inseguimenti e pedinamenti diurni e notturni durati l'arco di due mesi interi, fatti che denotano una penetrante volontà d'intrusione mediatica nei dettagli più intimi della sfera privata di un giovane adulto, la cui personalità è indubbiamente ancora in fase di sviluppo, e ciò al solo fine di cucirgli addosso un personaggio che intende solo soddisfare le aspettative del pubblico cui si rivolge la c.d. "stampa da intrattenimento" diffusa su tutto il territorio nazionale; v) considerando il quinto criterio di cui sopra, è sufficiente rilevare come non vi sia alcuna deduzione in atti, da parte degli appellanti, sul fatto che l'appellato abbia prestato il suo consenso alla pubblicazione mediatica di fatti inerenti alla propria sfera privata, i quali nel caso in esame sono esclusivamente finalizzati a soddisfare la vana curiosità dei normali fruitori di riviste da intrattenimento ampiamente diffuse sul territorio nazionale, e come tali soddisfano un interesse pubblico generale alla loro diffusione più affievolito se confrontato con il serio grado di intrusione alla sfera privata che dette immagini denotano e con le immaginabili conseguenze che le correlate notizie potranno avere sulle aspettative o aspirazioni personali e sociali di un giovane adulto in fase di formazione, in quanto tale ancora privo di una definita identità o di un ruolo all'interno della famiglia reale di appartenenza.

31. Pertanto la Corte ritiene che, anche alla stregua dei suddetti criteri di valutazione, vi sia prova che il comportamento assunto dai *media* in questione sia stato ampiamente e ingiustificatamente violatorio della *privacy* dell'appellato, come tutelata espressamente dal combinato disposto degli articoli 145 e 15 del codice della *privacy* e che nel bilanciamento tra i due diritti costituzionalmente garantiti in questo caso non possa prevalere il diritto di cronaca vantato dagli appellanti.
32. Di conseguenza l'appello viene respinto, dovendosi confermare la sentenza sul punto dell'affermata responsabilità degli appellanti per la violazione del diritto di *privacy* dell'appellato.

Sul danno risarcibile.

33. In via subordinata, gli appellanti chiedono la riduzione dell'ammontare del risarcimento nella misura ritenuta equa, alla luce dei criteri di liquidazione ordinariamente applicati.
34. In via incidentale l'appellato chiede la riforma della pronuncia di primo grado in cui ha ritenuto di liquidare, con apprezzamento equitativo, l'importo di € 5.000,00 per ogni articolo pubblicato a titolo risarcitorio della reputazione e del diritto alla *privacy* lesi a fronte di una richiesta di €100.000,00 complessivi.
35. L'atteggiamento seguito dal giudice di prime cure nel liquidare equitativamente il pregiudizio subito dall'appellato per il tramite delle suesposte pubblicazioni di immagini e notizie è conforme alla giurisprudenza più accreditata sul tema della liquidazione dei pregiudizi arrecati ai diritti della personalità (Cass. 6507/2001 e Corte

- Cost. 184/ 1986), la quale considera che il fatto lesivo della reputazione, dell'onore o della riservatezza non può essere considerato in un'ottica esclusivamente commerciale o imprenditoriale perché esso può costituire causa di discredito sia personale che commerciale o professionale, anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione della persona, al di là dei propri interessi tipicamente economici.
36. Senonché, proprio perché il danno provocato in conseguenza di detta lesione è considerato dalla giurisprudenza *in re ipsa* e realizza una perdita analoga a quella indicata nell'art. 1223 c.c., costituita dalla privazione di un valore al quale il risarcimento deve essere commisurato, si ritiene che una volta provata la sussistenza di una lesione alla reputazione personale, si assume provata anche la perdita o la diminuzione del relativo valore, da giudicarsi in via equitativa alla stregua dell'art. 1226 c.c..
 37. Il giudice di prime cure pertanto ha adottato corretti criteri di valutazione del danno alla persona .
 38. Si ritiene però che nell'esercitare il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno il giudice non abbia tenuto in debito conto l'intensità della lesione alla *privacy* provocata da due mesi di pedinamenti notturni e diurni e dalla pubblicazione di immagini e notizie private senza manifestazione di alcun consenso da parte dell'appellato su una rivista periodica di intrattenimento che è capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale; non ha anche ben ponderato lo scopo meramente economico della diffusione di dette immagini e notizie, i quali sono nel loro insieme tutti elementi da considerare in sede di liquidazione del danno per lesione del diritto all'immagine e alla riservatezza (tribunale Milano, 17.11.1994, in Dir. Informazione e Informatica , 1995, 373). L'ammontare di € 15.000,00 complessivamente liquidato infatti non tiene correttamente conto del fatto che le notizie pubblicate si riferiscono al risultato di ben due mesi di intrusione notturna e diurna nella sfera privata dell'appellato a fronte dell'interesse economico a captare la curiosità dei molti fruitori di tal genere di periodici, generalmente interessati a conoscere i fatti privati e lo stile di vita personale di personaggi noti o di pubblico rilievo.
 39. Sicché la condanna al risarcimento del danno per un importo corrispondente al valore di € 5000,00 per ogni articolo pubblicato appare incongruo se confrontato all'intensità dell'illecita intrusione nella sfera privata ricevuta.
 40. Nella liquidazione equitativa del danno non può non tenersi conto anche dei guadagni presumibilmente ricavati dalla rivista gestita dagli appellanti, da intendersi come ingiusto profitto perché collegati alla violazione della *privacy* dell'appellato, e sicuramente occorre anche considerare come la condanna a un importo inferiore al costo di una pagina pubblicitaria nella medesima rivista può costituire un incentivo, in futuro, ad acquisire e pubblicare illecitamente immagini e commenti dello stesso tipo a fronte di un rischio economico valutabile *a priori* come irrisorio in ragione dei possibili maggiori guadagni.
 41. Tenendo poi conto della giovane età dell'appellato che lo rende più vulnerabile ai giudizi sulla sua condotta di vita, per tutte le suesposte ragioni si ritiene equo liquidare la somma di € 15.000,00 per ogni pubblicazione effettuata, pari a € 45.000,00 complessive, oltre interessi legali calcolati dalla domanda al saldo.
 42. Per tale ragione deve essere rigettato il subordinato motivo di impugnazione e accolto il motivo di appello incidentale della sentenza di primo grado su questo specifico punto.

Sulle spese di lite

43. Le spese del giudizio di primo grado vengono mantenute a carico degli appellanti, come liquidate dal giudice di prime cure.

44. Le spese della presente fase d'appello vengono liquidate in € 5.500,00 complessive a favore dell'appellato sulla base delle tariffe vigenti e poste a carico degli appellanti.

PQM

La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando sulla controversia RG 456/2009:

- I. in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 12990/2008, condanna gli appellanti a risarcire l'appellato, per il titolo di cui è causa, nella misura di complessivi €45.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- II. conferma per il resto l'impugnata sentenza, respingendo l'appello principale;
- III. condanna gli appellanti al pagamento di €5.500,00 in favore dell'appellato a titolo di spese legali della fase d'appello

Milano, 6.11.2012

Il Presidente

Ersilio Secchi

Il Giudice relatore

Francesca Fieconi